

N. 3589/91 R.G. notizie di reato  
N. 7245/92 R. G. I. P.

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di Palermo

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il TRIBUNALE di PALERMO

Il Pubblico Ministero G. NATOLI

Visti gli atti del procedimento penale n. 3589/91 nei confronti  
di/relativo a 1) BUSCEMI ANTONINO 2) BUSCEMI SALVATORE 3) BONURA  
FRANCESCO 4) CIMINO GIROLAMO

iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in  
data 17/9/91

Rilevato che (1) - v. foglio allegato -

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

C H I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre  
l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione  
degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria Polizia Giudiziaria per la notifica all\_ person\_  
offes\_ (1) \_\_\_\_\_

con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e  
presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini  
preliminari.

(1)

393

Rilevato che le indagini hanno tratto spunto da una segnalazione della Procura della Repubblica di Massa Carrara circa presunte infiltrazioni mafiose nel controllo delle società - riconducibili agli indagati - "SAM" (Società Apuana Marmi) ed "IMEG" (Industria Marmi e Graniti), rispettivamente con sede in Carrara ed in Massarosa;

che gli odierni indagati venivano individuati come i reali interessati alle attività delle suddette società e venivano disposte indagini patrimoniali, delegate alla Guardia di Finanza, e intercettazioni telefoniche sulle utenze a loro disposizione;


che gli esiti di tali investigazioni non hanno consentito, però, di accertare circostanze specifiche, singoli episodi o altri elementi di fatto che possano ricollegarsi ai fatti criminosi ipotizzati (associazione di tipo mafioso e riciclaggio di denaro "sporco") e non, invece, a normali rapporti commerciali, legati alle partecipazioni ed alle cointeressenze tra le suddette società ed altre note ed importanti società operanti nel settore marmifero o in altri a quello correlati;

che, in particolare, è risultato che i fratelli BUSCEMI (Salvatore ed Antonino) in realtà hanno un ruolo di notevole spessore nel controllo delle due società in parola ed anche della Calcestruzzi S.p.a. di Palermo, e che queste società sono state in rapporti - oltre che commerciali - anche di scambio o di concambio di pacchetti azionari con la Calcestruzzi Ravenna S.p.a. di proprietà della nota famiglia Ferruzzi;

che, nonostante una indubbia serie di conferme in ordine a tali rapporti e/o cointeressenze, le indagini - giova ripeterlo - non hanno comunque fornito spunti idonei ad individuare singoli

episodi costituenti fatti di reato

*Opuscolo*



Palermo, li' 1/6/1992

IL PUBBLICO MINISTERO

*G. Weber*

Depositata nella Cancelleria del Giudice in data 9-6-92 640,30

*[Handwritten signature]*

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il G. I. P.

Letti gli atti,  
esaminata la richiesta di archiviazione come avanti formulata  
dal P.M. e ritenuto che i motivi in essa esposti vanno condivisi.  
Visto l'art. 409 c.p.p.  
ordina la archiviazione del procedimento e la restituzione degli  
atti al P.M.

Palermo, 19 GIU. 1992

Il Collaboratore di Cancelleria  
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Dr. *Margherita FARRUGIA*

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
(Dr. Renato GRILLO)

- =====
- (1) Indicare i nominativi delle persone offese che nella notizia di reato o successivamente abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.)